

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 624)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1969 (V. Stampato n. 356)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 aprile 1969*

**Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca d'Italia certificati di credito per l'ammontare di lire 233.951.599.060 corrispondente al debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima dovuti a norma del decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 265, e della relativa convenzione.

#### Art. 2.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni con scadenza dal 1° luglio di ogni anno a partire dal 1° luglio 1969 e frutteranno gli

interessi dell'1 per cento pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinate le caratteristiche dei certificati di credito nonché ogni altra condizione e modalità relative all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai certificati di credito, agli interessi ed agli atti ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dal testo unico in materia di debito pubblico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere acquisiti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza.

### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, in ragione d'anno, rispettivamente in lire 2.340 milioni per gli interessi da corrispondere sui certificati di credito e in lire 23.400 milioni per le quote di ammortamento dei certificati stessi, si fa fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa necessarie per l'applicazione della presente legge.